

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1106

Legge quadro in materia di vigilanza ecologica volontaria

19/05/2024 - 07:05

Indice

1. DDL S. 1106 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1106	4

1. DDL S. 1106 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1106

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1106

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **SIRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2024

Legge quadro in materia di vigilanza ecologica volontaria

Onorevoli Senatori. - La situazione ambientale in Italia è gravissima e insostenibile. Il degrado del territorio, causato dall'intervento dell'uomo, sta compromettendo in modo irreversibile la vita animale e vegetale e dunque anche la salute e la vita stessa dell'uomo. Per profitto, incuria o ignoranza, per debolezza delle istituzioni e per assenza di risorse, mezzi e adeguati presidi sul territorio stiamo assistendo in Italia all'aggravamento del dissesto idrogeologico, dell'inquinamento in tutte le sue forme dalle acque superficiali e di falda, alla proliferazione delle discariche incontrollate di rifiuti, alla progressiva distruzione dell'ambiente naturale. Peraltro, tale situazione di fatto è alimentata dagli interessi della criminalità organizzata che, a sua volta, si alimenta ogni anno, in un circolo vizioso, con miliardi di euro frutto del traffico illecito dei rifiuti. La tutela dell'ambiente e la gestione del territorio possono avere successo solo se affrontate a partire dalla comunità locale, da una popolazione consapevole, protagonista e responsabile, nel quadro di una legislazione regionale e nazionale che appresti in modo uniforme la tutela del territorio individuando, in modo programmatico, obiettivi, priorità, mezzi e risorse. Tutti devono essere informati e sensibilizzati, senza censure e in tempo reale, sullo stato dell'ambiente e la salubrità dei luoghi in cui si vive. Tutti devono avere la possibilità di partecipare, come membri della comunità e come cittadini, al presidio e al miglioramento delle condizioni ambientali e, quindi, della qualità della vita. A queste esigenze si può dare risposta attraverso il lavoro svolto dai gruppi e dalle associazioni di volontariato, fenomeno che coinvolge in Italia oltre 10 milioni di cittadini e che rappresenta una risorsa fondamentale per lo Stato. I volontari svolgono attività in molti campi, dalla sanità alla protezione civile, dall'assistenza agli anziani alla prevenzione e alla cura delle tossicodipendenze, dall'assistenza nelle carceri, alla difesa dell'ambiente. Il volontariato ecologico, in particolare, è diventato un fenomeno diffuso nel nostro Paese, ma regolato solo da leggi regionali. Tra queste deve essere sottolineata l'importanza della legge della regione Lombardia 29 dicembre 1980, n. 105, che è stata la prima legge organica in materia e che ha aperto la strada alle diverse esperienze oggi esistenti. La legge della regione Lombardia ha individuato le guardie ecologiche volontarie nei cittadini che, nel nome e per conto dell'interesse collettivo alla salvaguardia dell'ambiente, possono volontariamente e individualmente contribuire a svolgere un servizio civico, eseguendo alcune specifiche attività dei pubblici servizi preposti. Si tratta di proseguire ora su questo solco e di istituzionalizzare il diritto-dovere di ogni persona di pretendere il rispetto delle leggi dello Stato. Si tratta di realizzare i principi dettati dalla Costituzione all'articolo 9 - ai sensi del quale « la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali » - e all'articolo 41, il quale prevede che l'iniziativa economica privata è sì libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, prevedendo una riserva di legge per determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. La figura

della guardia ecologica volontaria (GEV) rappresenta, dunque, non solo una forma collettiva di azione direttamente orientata all'agire solidale, ma anche uno strumento per realizzare i principi su cui si fonda la nostra Repubblica. Premesso che tale figura possiede già una ben definita e originale identità e che nel corso del tempo è cresciuta numericamente sul territorio italiano, si evidenzia che è giunto il momento di regolare tale figura per renderla uno strumento più efficace, per preservarla da possibili condizionamenti e da interessi particolari e al contempo avvicinarla allo spirito che incarna: le guardie ecologiche volontarie operano motivate da valori di onestà, di solidarietà e di giustizia che sono alla base della civile convivenza e del patrimonio storico e culturale del volontariato. Anche per questo l'attività volontaria non può mai confondersi con quella di lavoro dipendente e ancor meno con quella di lavoro dipendente non retribuito. Le GEV non possono essere chiamate a sopperire alle carenze di personale degli enti in un ruolo subordinato: non servono per sostituire analoghe figure dipendenti, ma per affiancare queste al fine di svolgere un intervento più capillare e puntuale. Questo ruolo delle GEV non graverebbe sul bilancio pubblico, in quanto la ricaduta in termini di tutela dell'ambiente e dunque di risparmio di risorse dello Stato per interventi, quali risanamento e bonifica, e dunque in termini di salute pubblica, sarebbe inestimabile. Le GEV sono dunque cittadine e cittadini che hanno frequentato appositi corsi di formazione, hanno superato l'esame di idoneità e sono stati nominati, con decreto del prefetto, guardie giurate particolari che assumono la qualifica di pubblici ufficiali, limitatamente alle specifiche funzioni attribuite loro dalla legge dello Stato nel rispetto dei principi costituzionali. Nell'esercizio delle funzioni di cui sono incaricati, essi avrebbero dunque il potere-dovere di contestare, accertare e sanzionare gli illeciti in materia di tutela dell'ambiente. La valorizzazione di azioni individuali e collettive finalizzate alla tutela dell'ambiente impone la predisposizione di una normativa quadro che fornisca direttive alle regioni affinché, tutte, si dotino di un servizio ecologico volontario programmato fondato sulla normativa primaria costituita dalla legge dello Stato. Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli: l'articolo 1 enuncia le finalità e l'oggetto della legge, nonché le competenze dei diversi livelli istituzionali, stabilendo che i compiti di indirizzo e coordinamento sono esercitati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno; gli articoli 2 e 3 si occupano dei compiti e dell'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie; l'articolo 4 indica i requisiti necessari per diventare guardie ecologiche volontarie, disciplina la formazione, la nomina, la sospensione e la revoca dell'incarico e istituisce l'elenco regionale delle guardie ecologiche volontarie; l'articolo 5 definisce la disciplina transitoria e le norme di carattere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione medesima, la presente legge ha la finalità di riconoscere e uniformare a livello nazionale la figura della guardia ecologica volontaria, disciplinandone l'attività.
2. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle attività svolte dalla guardia ecologica volontaria ai sensi dell'articolo 2, sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica compiti di indirizzo e coordinamento da esercitare di concerto con il Ministero dell'interno, sulla base di accordi o intese con le regioni e gli enti locali, che possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali e con gli enti di gestione delle aree naturali protette.
3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato e fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni adeguano la propria normativa ai principi contenuti nella presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2.

(Attività di vigilanza, di segnalazione e di accertamento delle guardie ecologiche volontarie)

1. Le guardie ecologiche volontarie prestano attività di vigilanza, di segnalazione, di accertamento e di

controllo in materia ambientale in forma personale e gratuita, salvo, qualora previsto, il rimborso delle spese documentate, secondo le modalità previste dalle leggi regionali. Lo svolgimento di tali attività non dà luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro, né è sostitutiva dell'attività di vigilanza e controllo degli organismi istituzionalmente a ciò preposti.

2. L'attività di vigilanza ecologica volontaria si esplica tramite:

- a) l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui comportamenti atti a realizzarla;
- b) la vigilanza, la segnalazione, l'accertamento e il controllo, anche tramite campionamento del suolo e delle acque, sullo stato di conservazione e salvaguardia della natura, del paesaggio e dell'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire e accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge;
- c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di calamità naturali svolte nell'ambito delle attività di protezione civile;
- d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;
- e) la collaborazione con altri enti e organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio naturale e ambientale.

3. Le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di vigilanza, di segnalazione, di accertamento e di controllo delle guardie ecologiche volontarie, che è comunque conferito nelle seguenti materie:

- a) tutela del paesaggio, dei parchi e delle aree protette, delle aree e degli immobili vincolati, degli *habitat* e del patrimonio naturale in genere;
- b) tutela dell'ambiente boschivo, forestale e silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate;
- c) osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano;
- d) salvaguardia del patrimonio culturale;
- e) gestione dei rifiuti civili e industriali, ivi compresi i fanghi di depurazione;
- f) osservanza delle normative sull'inquinamento acustico, atmosferico e idrico;
- g) prevenzione degli incendi;
- h) normativa sui nitrati e gestione dei fertilizzanti e ammendanti, compresi i fanghi di depurazione e i gessi, di origine agricola e zootecnica;
- i) impianti di biogas;
- l) vigilanza ittico-venatoria.

Art. 3.

(Soggetti organizzatori)

1. Le regioni individuano, con propria normativa, i soggetti organizzatori dell'attività di vigilanza ecologica volontaria, nel rispetto, ove possibile, dei principi stabiliti dall'articolo 2 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. I soggetti organizzatori di cui al comma 1 provvedono a:

- a) redigere programmi per l'organizzazione dell'attività di vigilanza ecologica volontaria nei diversi ambiti territoriali di competenza, indicando le strutture, i mezzi, le risorse disponibili, i tempi, i modi e i livelli minimi di svolgimento dell'attività, nonché le forme di redazione e di trasmissione di dati, atti e documenti;
- b) promuovere e organizzare la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;

- c) stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento dell'attività e per la definizione delle relative responsabilità;
- d) garantire la copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, compresa l'assistenza legale;
- e) assicurare la trasmissione alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche volontarie nello svolgimento dell'attività e comunicare tempestivamente alle autorità medesime i verbali di accertamento di violazioni amministrative e penali, sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie ai sensi dell'articolo 4;
- f) approvare la programmazione annuale delle attività, nonché il rendiconto annuale dei fondi e dei finanziamenti ottenuti, unitamente ad una relazione sull'attività svolta recante anche l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, delle guardie ecologiche volontarie in servizio, da trasmettere alla regione.

3. I soggetti organizzatori devono garantire la massima flessibilità nella programmazione delle attività delle singole guardie ecologiche volontarie, assicurando una presenza capillare e costante delle stesse sul territorio al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di illeciti ambientali.

4. Le regioni supervisionano le attività dei soggetti organizzatori e stabiliscono le modalità con le quali verificare la corretta applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Guardie ecologiche volontarie)

1. Le guardie ecologiche volontarie devono possedere i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Coloro che intendono svolgere l'attività di vigilanza ecologica volontaria sono tenuti a superare l'esame finale teorico-pratico, all'esito di un corso di formazione teorica e di un periodo di addestramento pratico, e ottenere il relativo attestato di idoneità.
3. Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono durata e contenuto dei corsi di formazione per le guardie ecologiche volontarie, da tenere con cadenza annuale, e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.
4. La nomina delle guardie ecologiche volontarie è approvata, entro trenta giorni dal conferimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 2, con decreto del prefetto territorialmente competente ai sensi dell'articolo 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che ha validità nell'intero territorio della provincia. Le guardie ecologiche volontarie già nominate e regolarmente iscritte nell'elenco regionale, possono essere nominate dal prefetto territorialmente competente e assegnate al territorio di altre province all'interno del territorio regionale frequentando i soli corsi di formazione previsti dal comma 3.
5. Durante il servizio le guardie ecologiche volontarie operano in qualità di pubblici ufficiali, rivestendo la qualità di agenti di polizia giudiziaria limitatamente alle specifiche funzioni attribuite dalla presente legge. Esse devono essere munite di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile di riconoscimento. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, le guardie ecologiche volontarie sono dotate di una divisa unica nazionale.
6. Le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell'atto di nomina e lo trasmettono immediatamente alle autorità competenti nelle forme stabilite dall'articolo 3, comma 2, lettera e), della presente legge. L'accertamento è svolto dalle guardie ecologiche volontarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche quali agenti di polizia amministrativa.
7. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a frequentare corsi periodici di aggiornamento e a sottoporsi a prove di idoneità, secondo programmi periodici stabiliti dalla regione.

8. Il provvedimento di nomina delle guardie ecologiche volontarie può essere revocato su proposta dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 3, comma 1, nel caso di:

- a) irregolarità particolarmente gravi, ovvero reiterate a seguito di provvedimento di sospensione;
- b) accertata persistente inattività;
- c) perdita dei requisiti fisici, tecnici o morali di idoneità al servizio.

9. Il provvedimento di revoca è emanato dal prefetto territorialmente competente e dà luogo alla cancellazione dall'elenco regionale delle guardie ecologiche volontarie.

10. Le guardie ecologiche volontarie, ancorché operanti prevalentemente nella provincia di residenza, possono intervenire in tutto il territorio regionale e, in caso di urgenze e necessità, in tutto il territorio nazionale.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie e transitorie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse previste dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le modalità ivi indicate.

2. Le regioni istituiscono nell'ambito dei propri bilanci appositi fondi per garantire l'attività delle guardie ecologiche volontarie, fissando programmi quinquennali per il reperimento e lo stanziamento dei fondi stessi.

3. Le guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali vigenti, che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritte negli appositi elenchi della regione di appartenenza.

4. Le regioni provvedono a modificare le leggi regionali in materia di vigilanza ecologica volontaria, nonché a istituire il proprio elenco regionale delle guardie ecologiche volontarie qualora ne siano sprovviste, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.